



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 703 della seduta del 03 dicembre 2024.

Oggetto: Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. Provvedimenti.

Presidente e/o Assessore Proponente: F.to Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale: F.to Ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Anna Prenestini

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°758634 del 03.12.2024

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- Le minoranze linguistiche, riconosciute e tutelate dall'articolo 6 della Costituzione Italiana, rappresentano un patrimonio culturale unico che contribuisce alla diversità e alla ricchezza della nostra società e che la tutela e la promozione delle stesse sono fondamentali per preservare identità, tradizioni e valori delle comunità locali;
- La Regione Calabria, nella cornice della Legge n 482 del 15 dicembre 1999 *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*, ha riconosciuto, attraverso l'art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 30 ottobre 2003, l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze linguistiche e storiche presenti nel territorio quali elementi distintivi della propria identità regionale e risorse strategiche per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;
- Per tali finalità ed in ossequio alla citata Legge Regionale, la Regione ha promosso la costituzione di tre istituti dedicati, tra cui l'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, con l'obiettivo di salvaguardare e diffondere le tradizioni delle comunità linguistiche di matrice Albanese, una testimonianza viva delle antiche radici di tale popolo in Calabria;
- La Legge Regionale n. 15 del 13.06.2008, all'art. 24, ha autorizzato la Giunta Regionale a trasformare gli istituti regionali di cultura di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 30.10.2003 in Fondazioni, ampliandone la portata e attribuendo loro il compito di promuovere, in modo innovativo e sostenibile, la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi di matrice Arbereshe, Grecanica e Occitana;
- La predetta scelta operata dal Legislatore regionale sottolinea come la tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche, quale patrimonio immateriale riconosciuto a livello nazionale e internazionale, non rappresenti solo un obbligo istituzionale ma una straordinaria opportunità per preservare e promuovere una cultura di diversità e dialogo e la Fondazione, in questo contesto, riveste un ruolo cruciale come punto di riferimento per la salvaguardia, il rilancio e la diffusione del patrimonio linguistico e culturale arbereshe, oltre che come promotore di progettualità in ambito educativo, culturale e turistico;

ATTESO CHE:

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 dicembre 2011, la Regione Calabria ha approvato i testi degli statuti delle Fondazioni e ha avviato gli adempimenti necessari per la trasformazione degli istituti in enti in grado di operare con maggiore autonomia e flessibilità;
- L'art. 3 dello specifico Statuto afferma che *“il fondatore ed unico socio della Fondazione è la Regione Calabria”*, sottolineando il ruolo centrale della Regione nel sostegno e nel coordinamento delle attività della Fondazione;
- In data 21 febbraio 2013, con atto del Notaio Dott. Rocco Guglielmo, repertorio n. 149188, è stata formalizzata la trasformazione dell'Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria in Fondazione, conferendo piena capacità giuridica per le proprie finalità istituzionali;
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 10.12.2022 è stato individuato quale Commissario Straordinario della Fondazione “Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria” Ernesto Madeo, confermando l'impegno della Regione per il rilancio e la piena operatività della Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione si pone come un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni linguistiche, letterarie, artistiche e demo-antropologiche della comunità Arbereshe, promuovendo iniziative che spaziano dall'archiviazione e documentazione scientifica all'educazione scolastica e alla cooperazione nazionale e internazionale;

PRESO ATTO delle interlocuzioni positive con le comunità locali e dei contributi emersi nel contesto delle sedute del CoReMil, che hanno permesso di delineare una visione strategica ed operativa coerente con le esigenze delle minoranze linguistiche calabresi;

PRESO ATTO, altresì, che il CoReMil, nella seduta del 25 novembre 2024 (prot. 750916/2024), ha approvato all'unanimità l'allegata bozza del nuovo statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, ritenendolo uno strumento indispensabile per l'attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione;

RILEVATO che la Fondazione ha come obiettivo primario quello di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, storico e linguistico delle comunità Arbereshe attraverso attività di studio, ricerca e valorizzazione in ambito locale, nazionale e internazionale;

TENUTO CONTO che lo statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria è stato redatto tenendo conto delle disposizioni della Legge Regionale n. 15/2003 e delle altre norme in materia di minoranze linguistiche;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria di Calabria nella versione, da ultimo, approvata dal CoReMil;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 763 del 28 dicembre 2023, recante *“Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2021, n. 615.”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 28 dicembre 2023, recante *“Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2023, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*;

ACQUISITO, in aderenza alle statuizioni di cui alla Deliberazione n 763/2023 sopra richiamata, il parere previsto, con riferimento agli statuti, nell'allegato 2, lett. a) punto 6, rilasciato dal Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche – Settore “Coordinamento e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio” (prot. 751473 del 29.11.24);

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto gli stessi gravano sul bilancio della sopra citata Fondazione che presenta la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente Avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

- 1- di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, allegato alla presente proposta deliberativa per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2- di revocare, per l'effetto, la Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 dicembre 2011, con la quale sono stati approvati gli statuti delle Fondazioni delle minoranze linguistiche calabresi limitatamente allo Statuto afferente la Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe Calabria;
- 3- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Commissario della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni in cui risiedono le comunità linguistiche Arbereshe, al Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche- Settore "Coordinamento e monitoraggio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in house. Esercizio dei poteri del Socio";
- 4- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EUGENIA MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTO OCCHIUTO

Allegato alla DGR 703 del 03.12.2024

STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' ARBERESHE DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio di Sant'Adriano.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. La Fondazione opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, storico, artistico demo-antropologico, etno-musicale, urbanistico e monumentale delle comunità storiche Arbereshe riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:
 - Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali ed etnomusicali;
 - Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali, teatrali e cinematografiche, in lingua arbereshe o bilingue; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione, promozione e divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
 - Favorire le azioni di recupero della toponomastica originaria in lingua arbereshe;
 - Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture arbereshe nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;
 - Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
 - Curare i rapporti con le altre fondazioni arbereshe d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:

- a) eventuali contributi in denaro versati dai Comuni o dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Revisore dei conti.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) predispone il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- c) predispone il conto consuntivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- d) approva e modifica i regolamenti della Fondazione;
- e) sottopone all'approvazione del C.d.A. il programma di attività della Fondazione, predisposto su proposta dell'Assemblea dei sindaci e dei presidenti delle Province, alla quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
- g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
- j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti; a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione nel limite annuo di € 30.000.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche, preferibilmente tra i sindaci delle Comunità Arbereshe, e decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad €. 20.000,00.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei sindaci di cui quattro della Provincia di Cosenza, uno della Provincia di Catanzaro, e uno della Provincia di Crotone, nominati dall'Assemblea dei Sindaci, e decade al momento della decadenza del Presidente.

2. Ai componenti del C.d.A. diversi dal Presidente non spetta alcun compenso.

3. Il C.d.A.:

- a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) approva il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico – scientifico;
- c) elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico della Fondazione;
- d) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 12.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico; i candidati devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria della Fondazione e in particolare provvede:

- a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione;
- d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 11 – Assemblea dei Sindaci e delle Province

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei Comuni delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Provincia di Catanzaro, da un rappresentante della Provincia di Cosenza, da un rappresentante della Provincia di Crotone, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità della Fondazione e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dall'Assemblea, di farne parte.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività della Fondazione e per recepire proposte e suggerimenti in merito, l'assemblea propone al Cda il programma annuale delle attività.

3. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 12 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
2. Il Comitato è composto da cinque membri scelti, a seguito di manifestazione di interesse, tra studiosi/esperti in possesso di adeguati titoli scientifici e di comprovate competenze ed esperienze professionali nell'ambito della lingua e della cultura minoritaria arbereshe.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore il quale lo rappresenta nei rapporti con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, a cui può essere invitato a partecipare senza diritto di voto.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 13 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione e del Comitato Tecnico-Scientifico il rimborso delle spese sostenute per le missioni, preventivamente autorizzate dal Presidente, nel limite massimo complessivo di € 10.000,00 annue.

Art. 14 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Cda entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche della Fondazione.
3. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 15 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.